



federfarma piemonte

Unione Sindacale Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte

Prot. n. 156/2020

Torino, 16 Settembre 2020

**ALLE SOFTWARE HOUSE
OPERANTI IN REGIONE PIEMONTE**

tramite e-mail

OGGETTO: REGIONE PIEMONTE – PREZZI DI RIFERIMENTO 16 SETTEMBRE 2020

Si comunica che, per effetto delle disposizioni contenute nella DGR 7 aprile 2011 n°22-1835 (si veda, in proposito, la circolare n°99 del 3 maggio 2011), il **16 settembre 2020** trova applicazione nella Regione Piemonte l'elenco dei medicinali interessati dal sistema del rimborso di riferimento predisposto dall'AIFA e pubblicato sul sito il 15 settembre u.s..

Il nuovo elenco dei prezzi di rimborso è allegato alla presente (All.1), unitamente alla consueta circolare di commento in corso di invio alle farmacie del Piemonte (All.2), nella quale è stato tra l'altro richiamata la separazione in due distinte liste di trasparenza dei confezionamenti di *OMEGA POLIENOICI 20 UNITÀ 1000 MG*, una contenente i confezionamenti all'84% di EPA+DHA e l'altra quelli all'85%, che tornano quindi a non essere tra loro sostituibili.

Si rammenta inoltre che:

- ✚ fino ad eventuale nuova comunicazione, la trattenuta del 2,25% (ex Legge 135/2012) deve essere applicata a tutti i medicinali erogati in regime SSN, compresi i medicinali a brevetto scaduto con prezzo corrispondente a quello di riferimento (cfr. la circolare n°181 del 22 agosto 2012). Si ricorda al riguardo che non sono tenute al pagamento di tale trattenuta le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN al netto dell'Iva non superiore a euro 450.000 e le altre farmacie con fatturato annuo SSN al netto dell'Iva non superiore a euro 300.000 (cfr., tra le altre, la circolare n°5 del 7 gennaio 2019).
- ✚ lo sconto scalare SSN (dalla cui applicazione sono esclusi i medicinali con prezzo al pubblico allineato al valore massimo di rimborso) deve essere calcolato sul prezzo al pubblico del medicinale erogato, al netto dell'IVA (cfr. circolare n°118 del 22 maggio 2012) applicando le agevolazioni previste in materia in base ai limiti di fatturato SSN indicati al punto precedente ed esentando le farmacie con fatturato SSN inferiore a 150.000 euro (cfr. la circolare n°5 del 7 gennaio 2019 sopra citata).

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
(Dr. Andrea COLOMBO)